



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/12/2018

DELIBERAZIONE N. 2018/C/00070 (PROPOSTA N. 2018/00588)

ARGOMENTO N.1180

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Firenze ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazioni da alienare e azioni di razionalizzazione.

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre alle ore 09.42 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Andrea CECCARELLI

Assiste Il Segretario Generale Vincenzo DEL REGNO

Fungono da scrutatori i signori Fabrizio Ricci, Tommaso Grassi, Miriam Amato

Risulta presente il Sindaco Dario NARDELLA

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Andrea CECCARELLI	Fabio GIORGETTI
Alberici Adriana	Tommaso GRASSI
Benedetta ALBANESE	Cosimo GUCCIONE
Miriam AMATO	Domenico Antonio LAURIA
Nicola ARMENTANO	Luca MILANI
Angelo BASSI	Silvia NOFERI
Leonardo BIEBER	Francesca PAOLIERI
Marco COLANGELO	Serena PERINI
Stefania COLLESEI	Cecilia PEZZA
Angelo D'AMBRISI	Fabrizio RICCI
Susanna DELLA FELICE	Alessio ROSSI
Stefano DI PUCCIO	Donella VERDI
Cristina GIANI	Arianna XEKALOS

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Jacopo CELLAI	Mario RAZZANELLI
Niccolò FALOMI	Cristina SCALETTI
Maria Federica GIULIANI	Luca TANI
Francesca NANNELLI	Mario TENERANI
Andrea PUGLIESE	Francesco TORSELLI

O M I S S I S

IL CONSIGLIO

Premesso che con decreto 175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

Premesso che con decreto del Sindaco n° 13 del 31/3/2015 è stato approvato il Piano operativo di Razionalizzazione, adottato ai sensi dei commi 611 e 612 della Legge 190/2014;

Premesso altresì che con deliberazione di questo stesso organo numero 20 del 20/3/2017 è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.L. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare e azioni di razionalizzazione;

Dato conto che il predetto decreto legislativo 175 prevede al proprio articolo 20 che le *“amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2”* dello stesso articolo *“un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, e che detto piano di razionalizzazione annuale debba essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno;

Dato atto che il Tusp al suo articolo 4 elenca le finalità perseguibili e i campi di attività delle partecipazioni detenibili dalle Amministrazioni pubbliche, come meglio dettagliato nella deliberazione numero 20/2017 citata in premessa;

Dato conto che l'adozione del Piano di razionalizzazione è prevista nei casi in cui l'amministrazione in sede dell'analisi sopra ricordata rilevi:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP sopra citato;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

Richiamate le proprie finalità istituzionali quali espresse nel proprio Statuto agli artt. 8 e segg;

Considerato altresì che le disposizioni del Testo unico delle partecipazioni comunali devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esame ricognitivo delle partecipazioni dell'Ente come risultante dalla "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 d.lgs. 175/2016 " (di seguito Razionalizzazione periodica) allegata parte integrante al presente provvedimento istruita dal Servizio Società Partecipate Associazioni e Fondazioni;

Evidenziato che con Dlgs 100 del 16 giugno 2017 (art 5) e con L. 205 del 27 dicembre 2017 (art 1 co 891) sono state apportate alcune modifiche all'articolo 4 del TUSP annoverando fra le partecipazioni detenibili anche quelle in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili e, nei limiti dell'1% del capitale sociale, quelle in società bancarie di finanza etica e sostenibile come definite dall'art. 111-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Dato conto degli esiti della ricognizione effettuata e della dettagliata classificazione delle partecipazioni comunali in macrocategorie in base alla tipologia di servizi ed attività svolte, come risultante dal paragrafo 2 dell'allegato alla presente deliberazione e di seguito riportata:

- partecipazioni riconducibili nell'alveo delle casistiche di cui all'art 4 TUSP:

comma 2 lett. a)

- S.I.L.FI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity S.p.A.
- Alia Servizi Ambientali Area Fiorentina S.p.A.
- Mercafir S.C.p.A.
- Firenze Parcheggi S.p.A.
- Publiacqua S.p.A.
- Toscana Energia S.p.A.
- Farmacie Fiorentine - A.F.A.M. S.p.A.
- Toscana Aeroporti S.p.A.

comma 2 lett. b)

- Servizi alla Strada S.p.A.
- Casa S.p.A.
- Linea Comune S.p.A.

comma 2 lett. e)

- Società Consortile Energia Toscana – CET S.c.r.l.

comma 7

- Firenze Fiera S.p.A.

- partecipazioni riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 4 comma 9- ter
 - Banca Popolare Etica S.Coop.p.A.

- partecipazioni non riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 4 commi 1, 2, 3, 7 e 9-ter o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016:
 - Ataf S.p.A.
 - Centrale del Latte d'Italia S.p.A.
 - Fidi Toscana S.p.A.
 - L'Isola dei Renai S.p.A.
 - Bilancino srl in liquidazione

Preso atto che ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del Tusp le disposizioni dello stesso decreto si applicano, *“alle società quotate, come definite dall'articolo 2 comma 1, lettera p) nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche”* solo se espressamente previsto;

Preso atto altresì che per gli articoli 4 del TUSP *“Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”* e 20 *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, non è presente specifico riferimento all'applicabilità alle società quotate come sopra definite, e dunque le stesse non sono soggette alle disposizioni in essi contenute;

Dato conto che le società **Centrale del Latte d'Italia S.p.A. e Toscana Aeroporti S.p.A.** rientrano nella definizione di società quotata ai sensi dell'articolo 2 co 1 lett p) del D.Lgs. 175/2016 ovvero *“società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati”* e che pertanto alla luce del combinato disposto degli articoli 1 comma 5, 4 e 20 del medesimo decreto risultano estranee dal campo di applicazione di quest'ultimo articolo (e così le società da esse partecipate);

Ricordato che la società **Alia S.p.A.** ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e pertanto in base alle previsioni dell'art. 26 comma 5 D.Lgs 175/2016 si viene a determinare per la stessa e per le sue partecipate l'esclusione dall'applicazione del decreto medesimo;

Richiamata la propria deliberazione numero 21 del 26/4/2016 “Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A. - Fusione con Centrale del latte di Torino. Approvazione Statuto e Patto Parasociale” ed in particolare il punto 5 del dispositivo nel quale si deliberava *“di confermare per le ragioni espresse in narrativa il permanere dell’interesse del Comune di Firenze al mantenimento della partecipazione azionaria nel gruppo che risulterà dalla fusione di cui al presente provvedimento (ora gruppo Centrale del latte d’Italia S.p.A.) e di rinviare la valutazione in ordine al graduale disimpegno del Comune di Firenze nei confronti delle società del gruppo CLI al termine del periodo del cosiddetto “lock up” previsto nel patto parasociale”* prevista per il 30 settembre 2018;

Dato conto che il periodo di *“lock up”* sopra richiamato è scaduto ed è intenzione del Comune di Firenze procedere al suo rinnovo;

Ricordato come il gruppo **Centrale del Latte d’Italia S.p.A.** sia costituito per una parte rilevante del suo volume di attività dall’importante realtà produttiva presente sul territorio fiorentino oggi denominata Centrale del Latte della Toscana S.p.A. che determina un significativo indotto per la comunità di riferimento;

Richiamate e ribadite le motivazioni esposte nella deliberazione CC 21/2016 sopra ricordata in ordine alla valenza del *“mantenimento dello stabilimento produttivo in loco e dell’occupazione presente e la prosecuzione delle relazioni con la zootecnia locale”* in coerenza con gli indirizzi espressi dallo stesso Consiglio Comunale con gli Ordini del giorno n. 1340/2014 e n.857/2015;

Preso atto altresì che la partecipazione al gruppo Centrale del Latte d’Italia non ha comportato oneri a carico dell’Amministrazione né si prevede possa determinarne per l’esercizio 2018 disponendo di un patrimonio netto di oltre 60 milioni di euro;

Valutato opportuno mantenere la partecipazione del Comune di Firenze in Centrale del Latte d’Italia S.p.A. nell’interesse della comunità di riferimento, quale presidio funzionale al perseguimento degli obiettivi sopra ricordati come risulta dalla documentazione a corredo dell’operazione di fusione tra Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A. e Centrale del latte di Torino S.p.A. allegata alla citata deliberazione CC 21/2016;

Richiamati gli ordini del giorno approvati da questo stesso organo, numero 468/2015 e n. 2437/2017 (quest’ultimo approvato in data 15/1/2018 alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 205/2017 sopra ricordate), entrambi a favore del mantenimento della partecipazione nella società **Banca Popolare Etica S.Coop.p.a.** e ritenuto anche in questa sede di confermare definitivamente il mantenimento della partecipazione per le motivazioni già espresse con l’ordine del giorno 485/2015;

Ritenuto altresì, in coerenza a quanto sopra, di superare l'indirizzo espresso con deliberazione CC 20/2017 agli amministratori di Casa S.p.a. di alienare la partecipazione da questa detenuta nel capitale sociale di Banca Popolare Etica S.Coop.p.a.;

Dato conto delle azioni condotte dall'Amministrazione e dagli uffici per l'attuazione dei percorsi di alienazione delineati con la deliberazione CC 20/2017 riferiti alle società L'Isola dei Renai Spa e Fidi Toscana Spa come illustrati nella "Razionalizzazione periodica" per le quali resta ancora da provvedersi da parte delle società medesime, alla liquidazione della quota azionaria dell'Amministrazione ai sensi di legge;

Preso atto delle altre azioni intraprese dall'Amministrazione e dagli uffici per l'attuazione dei percorsi di razionalizzazione delineati con la deliberazione CC 20/2017 secondo quanto illustrato nella "Razionalizzazione periodica" (par 3.2);

Dato conto del già avviato processo deliberativo in ordine alla fusione per incorporazione di Linea Comune S.p.A. in Silfi S.p.A.;

Dato conto nello specifico della particolare complessità dell'operazione di dismissione della partecipazione del Comune di Firenze in **Ataf S.p.A.** per le problematiche descritte nel documento di Razionalizzazione periodica" che determineranno un allungamento dei tempi di attuazione del processo di dismissione della partecipazione anche oltre il termine previsto dall'articolo 24 del D.lgs 175/16;

Preso inoltre atto che gli approfondimenti condotti a seguito dell'indirizzo espresso con la deliberazione numero 20/2017 circa la possibilità di far confluire il ramo di impresa Ataf Spa afferente la gestione delle cosiddette "paline e pensiline" in Silfi Spa, hanno portato ad optare per la diversa soluzione, anche espressa nel Documento Unico di Programmazione (Obiettivo Strategico 10.02), che vede il conferimento di detto ramo di azienda al gestore TPL;

Ribadito l'obiettivo finale della dismissione della partecipazione del Comune di Firenze in Ataf Spa e ritenuto di approvare le azioni di cui al punto 2.2 del documento allegato già avviate e da avviarsi per il raggiungimento di tale scopo;

Preso infine atto della mutata compagine sociale di **Firenze Parcheggi S.p.A.** per la quale è in corso la cessione delle azioni possedute dai soci privati di minoranza a favore di nuovi azionisti privati aventi natura prevalentemente di soci industriali;

Ritenuto pertanto di superare l'indirizzo, contenuto nella Revisione straordinaria delle partecipazioni approvata con deliberazione n 20/2017, alla stesura di un piano industriale finalizzato alla aggregazione dei servizi di sosta a pagamento di superficie e di struttura, essendo significativamente modificato il contesto

societario di riferimento di Firenze Parcheggio S.p.A. e di rinviare a successivi approfondimenti eventuali valutazioni in ordine al mantenimento o cessione di tutta o parte della propria quota nella società sulla base delle prospettive ed intese da assumere con i nuovi soci;

Richiamato l'art. 12 dello Statuto del Comune di Firenze;

Ricordato che la società **Bilancino S.r.l.** a seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, risulta tuttora in liquidazione e che pertanto una volta esaurite le necessarie procedure a cura del liquidatore la partecipazione del Comune di Firenze risulterà cessata;

Evidenziato che con mozione numero 2018/1327 questo organo ha auspicato che dall'analisi comparativa fra le forme di gestione per il Servizio Idrico Integrato che l'Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) dovrà compiere al termine della vigente concessione, risulti maggiormente conveniente l'opzione della forma di gestione in house e che la Conferenza Territoriale n. 3 Medio Valdarno nel corso della seduta del 26/07/2018 ha espresso indirizzo in tal senso;

Dato conto inoltre che nell'Atto di indirizzo circa la futura scelta della forma di gestione del S.I.I. per l'ambito regionale toscano del 16 novembre 2018, l'Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana ha incaricato il proprio Direttore Generale di effettuare *“gli opportuni approfondimenti (...)per la scelta della forma di gestione, verificando la fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna opzione, affinché l'Assemblea”* possa assumere *“le conseguenti determinazioni, tenuto conto che 5 Conferenze Territoriali su 6 hanno espresso indirizzo di procedere verso l'affidamento in house delle gestione del servizio idrico integrato”*;

Ritenuto di confermare quanto indicato negli atti di indirizzo sopra ricordati circa l'auspicio che dall'analisi comparativa da effettuarsi da parte dell'A.I.T. emerge la possibilità di affidare la gestione del Servizio Idrico Integrato secondo il modello dell'in-house providing a società interamente partecipata da soggetti pubblici;

Dato conto, come risulta dalla “Razionalizzazione periodica” che il Comune di Firenze possiede partecipazioni di secondo livello detenute per il tramite di società controllate e segnatamente quelle in Gest S.p.A., Firenze Mobilità S.p.A. e Destination Florence Visit e Convention Bureau S.c.r.l. tutte riconducibili alle categorie di cui all'articolo 4 dlgs 175/16, oltre alle partecipazioni detenute per il tramite della società Alia S.p.A., estranea al campo di applicazione del decreto di che trattasi;

Dato conto che per le altre partecipazioni indirette detenute da società nei confronti delle quali non si determina per il Comune di Firenze il controllo ai sensi dell'art 2359 cc, fermo restando il peculiare inquadramento normativo delle società quotate e loro partecipate ricordato più sopra, le scelte in ordine al mantenimento della partecipazione di secondo livello devono essere assunte e mediate per il tramite dell'assemblea dei soci delle società di riferimento;

Ritenuto per quanto sopra, di invitare la Giunta a promuovere nell'ambito delle assemblee dei soci delle società non controllate come sopra, l'adozione di indirizzi alle predette società per orientarle alla verifica del permanere dei requisiti per il mantenimento della partecipazione in società di secondo livello, con particolare riguardo agli oggetti sociali e finalità di queste ultime e al loro andamento economico evidenziando eventuali situazioni di non conformità alla normativa;

Dato atto che il provvedimento di razionalizzazione deve essere reso disponibile alla struttura di cui all'articolo 15 del Dlgs 175/16 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti come da comma 3 art 20 D.lgs. 175/16;

Ritenuto di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Firenze, accertandole come dalla "Razionalizzazione periodica" delle partecipazioni Art. 20 d.lgs. 175/2016" allegata alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, fermo restando quanto specificato più sopra in ordine alla partecipazione in Centrale del Latte d'Italia S.p.A.;

Ritenuto altresì di approvare le azioni di razionalizzazione ed alienazione riferite alle società partecipate Fidi Toscana S.p.A., L'Isola del Renai S.p.A., S.I.L.FI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity S.p.A, Linea Comune S.p.A. e Ataf S.p.A. come illustrate nel paragrafo 3 della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni Art. 20 d.lgs. 175/2016" allegata alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale e meglio dettagliate specificate, per queste ultime due società, nella specifica proposta di deliberazione già all'esame del Consiglio;

Visti gli artt. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.;

DELIBERA

1. di approvare l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni possedute dal Comune di Firenze, accertandole come dalla "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 d.lgs. 175/2016" allegata alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale e in particolare di autorizzare il mantenimento delle seguenti partecipazioni dirette, superando, per quanto riguarda Banca Popolare Etica S.Coop.p.a, l'indirizzo espresso con la propria deliberazione n. 20/2017, anche con riferimento alla partecipazione detenuta per il tramite di Casa S.p.A. e confermando per le ragioni esposte in narrativa il mantenimento della partecipazione del Comune di Firenze nella società quotata Centrale del Latte d'Italia S.p.A.:
 - S.I.L.FI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity S.p.A.
 - Linea Comune S.p.A. (fino al momento della sua incorporazione in S.I.L.FI. S.p.A.)
 - Alia Servizi ambientali S.p.A.

- Mercafir S.C.p.A.
- Firenze Parcheggio S.p.A.
- Publiacqua S.p.A
- Toscana Energia S.p.A.
- Farmacie Fiorentine - A.F.A.M. S.p.A.
- Toscana Aeroporti S.p.A.
- Servizi alla Strada S.p.A.
- Casa S.p.A.
- Società Consortile Energia Toscana – CET S.c.r.l.
- Firenze Fiera S.p.A.
- Centrale del Latte d'Italia S.p.A.
- Banca Popolare Etica S.Coop.p.a.

2. di approvare il piano di riassetto per la razionalizzazione delle società partecipate Fidi Toscana S.p.A., L'Isola del Renai S.p.A. , S.I.L.FI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity S.p.A, Linea Comune S.p.A. e Ataf S.p.A. come illustrato nel paragrafo 3 della “Razionalizzazione periodica” delle partecipazioni pubbliche art. 20 d.lgs. 175/2016” allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale specificando in particolare:
 - con riferimento a Firenze Parcheggio S.p.A. di superare l'indirizzo alla stesura di un piano industriale finalizzato alla aggregazione dei servizi di sosta a pagamento di superficie e di struttura, rinviando a successivi approfondimenti eventuali valutazioni in ordine al mantenimento o cessione di tutta o parte della propria quota nella società sulla base delle prospettive ed intese da assumere con i nuovi soci;
 - per quanto riguarda Ataf S.p.A. di confermare quale obiettivo finale la dismissione della partecipazione del Comune di Firenze in tale società prendendo atto e approvando le azioni di cui al punto 2.2 del documento allegato già avviate e da avviarsi per il raggiungimento di tale scopo;

3. di dare atto che le partecipazioni di secondo livello detenute per il tramite di società controllate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. risultano riconducibili alle categorie di cui all'articolo 4 del Tusp o risultano estranee dal campo di applicazione del Tusp medesimo come meglio specificato nella documentazione allegata al presente provvedimento;

4. di invitare la Giunta a promuovere, nell'ambito delle assemblee dei soci delle società riguardo alle quali non si determina per il Comune di Firenze il controllo ai sensi dell'art. 2359 cc, per la definizione di indirizzi in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione in società di secondo livello come meglio specificato in narrativa;

5. di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento, secondo quanto previsto all'articolo 20 del TUSP;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 27/11/2018	Il Dirigente/Direttore Patrizia De Rosa
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 28/11/2018	Il Dirigente/Direttore Davide Zenti

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	19:	Andrea Ceccarelli, Dario Nardella, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Marco Colangelo, Angelo D'Ambrisi, Susanna Della Felice, Stefano Di Puccio, Cristina Giani, Fabio Giorgetti, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Fabrizio Ricci
contrari	3:	Miriam Amato, Silvia Noferi, Arianna Xekalos,
astenuiti	0:	
non votanti	5:	Adriana Alberici, Stefania Collesei, Tommaso Grassi, Alessio Rossi, Donella Verdi,

essendo presenti 27 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. 1	30/11/2018	15/12/2018	12/12/2018	Favorevole
Comm. Controllo	30/11/2018	15/12/2018	12/12/2018	Favorevole

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATO ALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
- RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI (2018)

IL SEGRETARIO GENERALE
Vincenzo Del Regno

IL PRESIDENTE
Andrea Ceccarelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.